


BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA
**REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



DER
**AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

Internet: www.regione.taa.it

e_mail: bollettino@regione.taa.it

AVVERTENZA

Le informazioni relative ad abbonamenti, acquisti ed inserzioni sono riportate in penultima ed ultima pagina del presente fascicolo

HINWEIS

Die Informationen betreffend Abonnements, Ankauf und Anzeigen erscheinen auf der vor- und letzten Seite dieser Ausgabe

PARTE PRIMA E SECONDA

ERSTER UND ZWEITER TEIL

SOMMARIO

INHALTSVERZEICHNIS



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[S138000116410]

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 2000, n. 11

**Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28
(Istituto agrario di San Michele all'Adige),
alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39
(Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)
e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa,
nonché disposizioni per l'istituzione
dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)**

INDICE

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 2000, n. 11

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) pag. 4

CAPO I

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

Art. 1 -	Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 4
Art. 2 -	Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 5
Art. 3 -	Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 5
Art. 4 -	Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 6
Art. 5 -	Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 6
Art. 6 -	Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 7
Art. 7 -	Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 7
Art. 8 -	Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 8
Art. 9 -	Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 8
Art. 10 -	Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 2	pag. 8
Art. 11 -	Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 8
Art. 12 -	Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 9
Art. 13 -	Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 9
Art. 14 -	Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 9
Art. 15 -	Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 10
Art. 16 -	Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 11
Art. 17 -	Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 11
Art. 18 -	Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 11
Art. 19 -	Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 12
Art. 20 -	Disposizioni di coordinamento in relazione alle modifiche apportate alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28	pag. 12

CAPO II

Archivio provinciale delle imprese agricole

Art. 21 - Istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole	pag. 12
Art. 22 - Valori medi unitari	pag. 13
Art. 23 - Capacità professionale	pag. 13
Art. 24 - Titolo principale	pag. 13
Art. 25 - Comitati territoriali di sviluppo rurale	pag. 14
Art. 26 - Iscrizione, variazione e cancellazione dall'archivio	pag. 14
Art. 27 - Impresa agricola familiare diretto-coltivatrice	pag. 15
Art. 28 - Ricorsi	pag. 15

CAPO III

Modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa

Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)	pag. 15
Art. 30 - Abrogazioni di disposizioni della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)	pag. 16
Art. 31 - Abrogazione della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)	pag. 16
Art. 32 - Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)	pag. 16
Art. 33 - Modificazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)	pag. 17
Art. 34 - Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)	pag. 17

CAPO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 35 - Entrata in vigore	pag. 17
Art. 36 - Attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole e disposizioni di prima applicazione	pag. 17
Art. 37 - Norma di coordinamento	pag. 18
Art. 38 - Disposizioni finanziarie	pag. 18
Note alla LP n. 11/2000	pag. 19

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**AUTONOME PROVINZ TRIENT**

[S138000116410]

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 2000, n. 11

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28
(Istituto agrario di San Michele all'Adige)

*Art. 1**Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28*

1. L'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

*"Art. 2**Compiti*

1. L'istituto effettua e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, di istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela del territorio.

2. L'istituto può in particolare:

- a) svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica nell'ambito delle problematiche di tipo agrario, forestale e ambientale, mirate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione, al perfezionamento delle tecnologie di produzione, conservazione e immissione al consumo nonché alla salubrità delle produzioni stesse;
- b) assicurare l'assistenza nonché la consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole;
- c) assumere con gli organi statali intese per il coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole;
- d) favorire il coordinamento tra gli organismi pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole nella provincia di Trento;
- e) promuovere e favorire la collaborazione sul piano scientifico e tecnico con istituzioni pubbliche e private anche di altre regioni italiane ed europee e instaurare un raccordo per l'aggiornamento sistematico di metodi e obiettivi con le competenti direzioni generali agricoltura e ricerca scientifica della Commissione europea;
- f) promuovere l'istituzione e gestire scuole di istruzione secondaria e post-secondaria in materie agrarie, forestali e ambientali, con l'osservanza di quanto previsto per il riconoscimento delle scuole non statali;

- g) promuovere corsi di qualificazione, perfezionamento e specializzazione volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità agricola, forestale e ambientale;
- h) promuovere la costituzione e partecipare a consorzi o società con enti pubblici e privati di ricerca o con operatori del sistema produttivo, e in particolare con le università, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- i) realizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori in campo agricolo, forestale e ambientale;
- l) svolgere servizi di contabilità agraria e analisi della gestione aziendale;
- m) svolgere servizi di analisi chimico-agrarie e di monitoraggio ambientale, ivi compresa l'agrometeorologia, anche per conto di enti e di privati;
- n) svolgere ogni altro compito che, nell'ambito dei fini istituzionali, gli venga affidato dalla Giunta provinciale.

3. L'istituto gestisce l'istituto tecnico agrario già funzionante presso l'Istituto agrario provinciale di cui al regio decreto 29 luglio 1926, n. 1415 (Costituzione di un Consorzio fra Stato e provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto Agrario Provinciale in San Michele all'Adige), e attua le iniziative in materia di contabilità agraria e di qualificazione professionale previste rispettivamente dagli articoli 16 e 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), legge come da ultimo modificata dal provvedimento legislativo concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)'."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Articolazione dell'istituto

1. L'istituto si articola in tre centri:

- a) il centro scolastico, che svolge attività di istruzione, qualificazione, perfezionamento, specializzazione nonché di aggiornamento e riqualificazione professionale; rientra nel centro la gestione dell'istituto tecnico agrario;
- b) il centro sperimentale, che svolge attività di ricerca e sperimentazione scientifica e di servizi alle imprese;
- c) il centro per l'assistenza tecnica, che svolge le attività di supporto e consulenza alle aziende agricole, con possibilità di prestazioni specialistiche anche a pagamento.

2. Ciascun centro è retto da un dirigente, nominato dal consiglio di amministrazione. Il dirigente del centro scolastico svolge altresì le funzioni di preside.

3. Per la gestione amministrativa, contabile e del personale sono individuate apposite strutture organizzative.

4. Al fine di assicurare il coordinamento della programmazione e dell'organizzazione generale delle risorse dell'istituto è istituita una direzione generale.

5. L'articolazione organizzativa, anche decentrata, le competenze della direzione generale, dei centri e delle strutture organizzative, e il loro funzionamento è disciplinato da uno o più regolamenti dell'istituto."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 4 ter della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come aggiunto dall'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 ter

Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il responsabile dell'agenzia, il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al comma 6, e ha il compito di sovrintendere all'attività di certificazione e alla gestione finanziaria dell'agenzia, tutelandone l'imparzialità e la trasparenza dell'attività. Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. Il presidente dell'istituto presiede il consiglio direttivo e rappresenta l'agenzia nei rapporti interni ed esterni.

4. Il responsabile, individuato nell'ambito del personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, dirige l'agenzia, attua le delibere del consiglio direttivo e risponde della sua attività al presidente e al consiglio stesso.

5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, intendendosi sostituito alla Giunta provinciale il consiglio di amministrazione dell'istituto.

6. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'agenzia sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato scientifico - didattico e per l'assistenza tecnica;
- d) il collegio dei revisori dei conti."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

- a) il presidente dell'istituto, che lo presiede;
- b) tre esperti nelle materie di competenza dell'istituto o comunque in materie giuridiche, economiche o tecniche, tra i quali un rappresentante dell'Unione diplomati istituto agrario San Michele (UDIAS);
- c) tre rappresentanti delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, designati dall'associazione di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- d) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole di cui due designati dall'associazione che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale e uno a testa designato dalle tre associazioni che, sulla base del numero degli iscritti, risultano la seconda, la terza e la quarta maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 1, lettere c) e d).

3. I dirigenti dei centri in cui è articolato l'istituto partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al direttore generale o ad un dirigente dell'istituto secondo quanto previsto dal regolamento. In caso di assenza o impedimento, questi è sostituito da un dirigente dell'istituto individuato con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

6. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

7. I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

8. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la Giunta provinciale provvede comunque a nominare il consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare:

- a) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'istituto e per l'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione provinciale, delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione e dei compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa attribuiti ai dirigenti; il regolamento sull'organizzazione e il personale; il regolamento di contabilità e per la gestione finanziaria e patrimoniale nonché gli altri regolamenti dell'istituto previsti da questa legge;
- b) il programma pluriennale di attività e i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazioni; il conto consuntivo;
- c) la nomina del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica dell'istituto;
- d) la nomina del direttore generale e dei dirigenti dell'istituto, ivi compresi i dirigenti dei centri;
- e) la determinazione della misura dei compensi e dei rimborsi da corrispondere ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica;
- f) l'approvazione di direttive e di atti d'indirizzo rivolti alle strutture dell'istituto, nonché l'adozione degli atti riservati dal regolamento al consiglio di amministrazione stesso.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due membri del consiglio stesso scelti rispettivamente tra i soggetti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Il comitato esecutivo predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati atti di gestione ordinaria dell'ente al comitato esecutivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto nominato dal consiglio di amministrazione o da un suo sostituto. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Controlli

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e gli atti dell'istituto concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi o la loro utilizzazione da parte di terzi per periodi superiori a un anno, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di venti giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronuncia nei sessanta giorni successivi al ricevimento le deliberazioni e gli atti divengono comunque esecutivi.

2. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'istituto, entro quaranta giorni dal ricevimento delle deliberazioni e degli atti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

3. Le deliberazioni e gli atti s'intendono decaduti qualora l'istituto non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.

4. La Giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'istituto."

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno.

2. Il presidente assicura il regolare funzionamento dell'istituto e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso d'urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente. E' facoltà del presidente delegare al vicepresidente attribuzioni o adempimenti a lui riservati."

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 11 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica

1. Il comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica è organo di consulenza e di supporto scientifico del consiglio di amministrazione per le attività di competenza dell'istituto.

2. La composizione, i compiti, le modalità di nomina e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell'istituto.

3. Il comitato promuove annualmente una conferenza d'informazione allo scopo di illustrare i risultati ottenuti con la ricerca scientifica, nonché le direttive dell'istituto nel campo dell'assistenza tecnica."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 12 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Direttive per il funzionamento dell'istituto

1. La Giunta provinciale approva periodicamente apposite direttive sulla formazione dei bilanci e la gestione finanziaria ed economica, sull'organizzazione generale dell'istituto e la sua articolazione, sulla dotazione del personale e la relativa spesa, sugli obiettivi e i programmi dell'istituto, sui criteri per la composizione del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica dell'istituto.

2. Qualora l'istituto non provveda ad adeguare il proprio ordinamento alle direttive approvate dalla Giunta provinciale, la Giunta, con propria deliberazione, stabilisce un termine entro cui provvedere, decorso inutilmente il quale provvede essa stessa all'adozione degli atti necessari."

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 13 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla Giunta provinciale.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo dei consiglieri di amministrazione e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4. Il collegio dei revisori dei conti compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione dell'istituto e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare i bilanci e il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni sono unite ai predetti documenti contabili.

5. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Per l'azienda agricola la relazione dovrà attestare pure la conformità delle valutazioni di bilancio, e in particolare degli ammortamenti,

degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

6. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

7. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste."

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Indennità

1. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti dei centri.

2. La misura dell'indennità di carica spettante al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti è stabilita dalla Giunta provinciale entro i limiti massimi fissati dall'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

3. La Giunta provinciale stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Attività dei centri

1. Il centro scolastico gestisce:

- a) le scuole di istruzione secondaria e post-secondaria in materie agrarie, forestali e ambientali;
- b) i corsi di qualificazione, perfezionamento e specializzazione in materie agricole, forestali e ambientali;
- c) le altre attività di istruzione, di formazione, di riqualificazione e culturali dell'istituto;
- d) i servizi di sostegno alle attività formative.

2. Il centro sperimentale gestisce:

- a) le attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
- b) i laboratori;
- c) le attività di consulenza specialistica e di servizio di cui alle lettere l) e m), comma 1, dell'articolo 2;

3. Il centro per l'assistenza tecnica gestisce:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole;
- b) la consulenza tecnica specialistica a favore di cooperative agricole, dei loro consorzi e delle organizzazioni dei produttori agricoli, anche tramite l'affidamento a soggetti esterni mediante specifici contratti o mediante la concessione di contributo a cooperative, a loro consorzi e a organizzazioni di produttori agricoli, sulla base di programmi d'attività proposti da questi ultimi e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale;
- c) l'attività di informazione, animazione e assistenza a sostegno di progetti di sviluppo rurale e di cooperazione allo sviluppo;
- d) la consulenza e l'assistenza per le problematiche inerenti la sicurezza e l'innovazione tecnologica in agricoltura."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Dirigenza dell'istituto

1. La dirigenza dell'istituto è costituita dal direttore generale e da non più di cinque dirigenti. La qualifica di dirigente è attribuita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Possono essere previsti non più di dodici direttori per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. La qualifica di direttore è attribuita, con le modalità di cui all'articolo 30 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come aggiunto dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

3. Il direttore generale svolge nei confronti dei dirigenti le funzioni di coordinamento e di controllo e gli altri compiti previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

4. I dirigenti provvedono alla gestione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e svolgono, nelle materie di competenza, le funzioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il dirigente del centro scolastico provvede inoltre alla gestione didattica delle attività del centro.

5. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 6 e 7, gli incarichi di direttore generale e di dirigente sono conferiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dagli articoli da 24 a 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Le funzioni di direttore generale o di dirigente inoltre possono essere conferite con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nel limite di due unità.

6. Il dirigente del centro scolastico è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento statale per le funzioni di preside della corrispondente scuola secondaria superiore.

7. Il dirigente del centro sperimentale è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti, per i dirigenti di ricerca presso gli enti di ricerca, dagli accordi sindacali per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93).

8. Il dirigente del centro per l'assistenza tecnica è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno cinque anni.

9. Il responsabile dell'azienda agricola è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno tre anni."

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Personale dell'istituto

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro; i contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi. Per le materie escluse dalla contrattazione collettiva di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), come da ultimo modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato:

- a) per il personale docente del centro scolastico dal contratto collettivo per il personale provinciale della scuola a carattere statale;
- b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto collettivo per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- c) per il rimanente personale, ivi compreso quello dirigenziale, dai contratti collettivi del personale della Provincia autonoma di Trento.

3. Il personale dell'azienda agricola dell'istituto è assunto con contratto di lavoro secondo la normativa di comparto.

4. Per la realizzazione di programmi o progetti di particolare rilievo ed altamente specialistici, nell'ambito delle attività istituzionali, l'istituto può assumere, anche prescindendo dalla cittadinanza italiana, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, personale altamente qualificato e specializzato, comunque in possesso del diploma di laurea o titolo equiparato, nel limite di cinque

unità. Dal predetto limite sono escluse le assunzioni per la realizzazione di programmi e progetti finanziati in prevalenza da terzi. Il contratto definisce il trattamento economico, con riferimento ad analoghe figure professionali nel comparto pubblico o privato, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito.

5. Il personale dell'istituto, escluso quello dell'azienda agricola, è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

6. La contrattazione collettiva provinciale può definire trattamenti economici da attribuire al personale di cui al comma 2 che svolga incarichi e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento anche relativamente all'attività di cui all'articolo 18."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 18 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Attività di supporto e consulenza

1. Al fine di valorizzare e rendere più efficace ed integrato l'utilizzo delle risorse umane, il regolamento sull'organizzazione e il personale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), definisce i criteri e le modalità per l'impiego del personale dei centri e delle strutture organizzative per lo svolgimento di eventuali attività di supporto o consulenza a strutture organizzative diverse da quelle di assegnazione."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 19 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Strumenti di programmazione

1. L'istituto adotta quali strumenti di programmazione:

- a) il programma pluriennale di attività;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) il bilancio annuale.

2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale, che ha durata triennale, è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti.

3. Il programma oltre agli interventi di competenza dell'istituto riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità dei predetti beni e strutture."

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Bilanci e gestione finanziaria

1. L'istituto adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

2. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e dei relativi piani e progetti attuativi, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. All'istituto si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento.

4. L'istituto ha un proprio servizio di tesoreria affidato alle medesime condizioni all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della Provincia.

5. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico

regolamento di contabilità elaborato con riferimento alla disciplina vigente per la Provincia autonoma di Trento in materia di bilancio e di contabilità generale, in quanto applicabile."

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 25 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'articolo 25 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Azienda agricola

1. L'azienda agricola svolge attività produttiva e commerciale e funzioni di supporto alle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca nonché all'attività didattica e dimostrativa.

2. L'azienda agricola è gestita, secondo le disposizioni dell'articolo 26, con contabilità e bilancio separati da quelli dell'istituto.

3. La gestione dell'azienda agricola deve comunque uniformarsi a criteri di efficienza ed economicità.

4. L'istituto assegna annualmente all'azienda agricola un finanziamento a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti e dei minori ricavi conseguiti dall'azienda in conseguenza delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca, delle attività didattiche e dell'attività di assistenza tecnica. L'entità del finanziamento è determinata secondo specifiche previsioni e nei limiti delle risultanze consuntive delle stesse.

5. Con regolamento sono definite le modalità per l'utilizzo da parte delle strutture dell'istituto, per specifiche prestazioni richieste dalle stesse, dei mezzi e delle attività dell'azienda agricola."

Art. 20

Disposizioni di coordinamento in relazione alle modifiche apportate alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. Alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificata dagli articoli da 1 a 19 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dell'articolo 2, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, lettera f),";
- b) all'articolo 3, commi 2 e 3, le parole: "di cui alla lettera f) dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera g) dell'articolo 2";
- c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 2";
- d) all'articolo 4 bis, comma 1, le parole: "di cui alla lettera i) dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2";
- e) all'articolo 24, comma 1, le parole: "di cui al comma 9 dell'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 5 dell'articolo 20".

CAPO II

Archivio provinciale delle imprese agricole

Art. 21

Istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole

1. È istituito l'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio, quale strumento per l'individuazione e la qualificazione dei soggetti che operano in agricoltura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dalla programmazione provinciali, nonché dalla normativa statale e dell'Unione europea. L'archivio è pubblico.

2. L'archivio è suddiviso nella sezione prima e nella sezione seconda.

3. Sono iscrivibili nella sezione prima dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;

- b) risultare iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datore di lavoro agricolo o prestatore di lavoro agricolo;
- c) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'articolo 23;
- d) svolgere attività agricola a titolo principale secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

4. Nell'ambito della prima sezione sono distinte le imprese familiari diretto-coltivatrici dalle altre imprese.

5. Sono iscrivibili nella sezione seconda dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;
- b) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'articolo 23;
- c) dedicare all'attività agricola almeno 300 ore annue di lavoro.

6. Con regolamento la Giunta provinciale definisce nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione delle imprese agricole all'archivio, i criteri e le modalità concernenti la documentazione e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione, le norme per la predisposizione, la tenuta e la gestione dell'archivio.

Art. 22

Valori medi unitari

1. Per l'accertamento dei requisiti circa i redditi agricoli e il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola si fa riferimento ai valori medi unitari previamente stabiliti, per zone omogenee e per unità di superficie delle singole colture o per UBA (unità di bestiame adulto), dal dirigente generale del dipartimento in cui è compreso il servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole.

Art. 23

Capacità professionale

1. Il possesso del requisito di una sufficiente capacità professionale è presunto qualora l'interessato dimostri alternativamente:

- a) di aver conseguito un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, oppure un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale o altra scuola ad indirizzo equivalente;
- b) di aver esercitato l'attività agricola per almeno un triennio precedente la data di presentazione della domanda.

2. In mancanza delle condizioni previste dal comma 1 l'interessato, per dimostrare il possesso di una sufficiente capacità professionale, deve sostenere un esame-colloquio. Il regolamento dell'archivio individua l'organo dinanzi al quale si sostiene l'esame-colloquio, le materie e le modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 24

Titolo principale

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione prima dell'archivio si considerano a titolo principale gli imprenditori che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e ricavino dall'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2. Per il calcolo del tempo normale di lavoro si fa riferimento a una settimana lavorativa di 40 ore.

3. Per reddito globale da lavoro s'intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, fatta eccezione per quello derivante da cariche e incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti e associazioni operanti in agricoltura.

Art. 25

Comitati territoriali di sviluppo rurale

1. La Giunta provinciale individua ambiti territorialmente omogenei e nomina per ciascuno di essi un comitato territoriale di sviluppo rurale, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo provinciale.

2. In relazione all'ambito territoriale di competenza al comitato spetta:

- a) esprimere il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione, della variazione e della cancellazione dall'archivio delle imprese agricole nonché della sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto-coltivatrice;
- b) esprimere pareri su richiesta e formulare proposte alla Giunta provinciale e all'Istituto agrario di San Michele all'Adige in materia di agricoltura.

3. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) quattro imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- b) un membro designato dall'associazione di rappresentanza delle cooperative maggiormente rappresentativa a livello provinciale con riferimento al comparto agricolo, scelto fra gli amministratori di cooperative agricole;
- c) un membro designato dalla federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, scelto fra gli amministratori dei consorzi di miglioramento fondiario;
- d) un funzionario provinciale assegnato al servizio della Provincia competente in materia di strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
- e) un membro designato dalle aziende di promozione turistica operanti nell'ambito territoriale di competenza del comitato;
- f) un rappresentante delle istituzioni scolastiche, individuato fra i capi di istituto delle scuole dell'obbligo.

4. I componenti del comitato devono operare professionalmente nel suo ambito territoriale di competenza.

5. Le organizzazioni e l'associazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono individuate dalla Giunta provinciale sulla base di criteri generali previamente stabiliti dalla Giunta stessa.

6. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la Giunta provinciale provvede comunque a nominare il comitato che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.

7. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della Provincia autonoma di Trento.

8. L'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura provvede alla prima convocazione del comitato dopo la nomina.

9. Il comitato nomina il presidente e il vicepresidente scegliendoli rispettivamente tra i membri di cui alla lettera a) e tra i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

10. Le deliberazioni del comitato sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

11. Per la ricostituzione dei comitati si applica la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dall'articolo 57 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

12. Ai membri dei comitati sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 26

Iscrizione, variazione e cancellazione dall'archivio

1. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio sono disposte dal dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere obbligatorio del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.

2. Per l'espressione dei pareri riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio nonché la sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto-coltivatrice, la composizione del comitato è ristretta ai membri di cui all'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c) e d).

3. Gli iscritti nelle sezioni dell'archivio sono tenuti a comunicare al comitato tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

4. Per agevolare la tenuta dell'archivio i comitati possono procedere ad accertamenti d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti all'archivio.

5. In caso di accertata variazione dei requisiti per l'iscrizione, i comitati segnalano la variazione al dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole per i conseguenti adempimenti. In caso di mancata presentazione degli aggiornamenti richiesti è disposta la cancellazione degli iscritti. La cancellazione d'ufficio dall'archivio, inoltre, è disposta al decesso degli iscritti.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il regolamento dell'archivio stabilisce, tra l'altro, i tempi, le modalità e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 27

Impresa agricola familiare diretto-coltivatrice

1. Ai fini della tenuta dell'archivio si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

- a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti il suo nucleo familiare;
- b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. La sussistenza della qualifica d'impresa agricola familiare diretto-coltivatrice è accertata dal servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.

Art. 28

Ricorsi

1. Avverso le determinazioni del dirigente riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'istruttoria e la decisione sui ricorsi si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

2. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento in cui è compreso il servizio competente nelle materie di cui all'articolo 26.

CAPO III

Modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)

1. L'articolo 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come da ultimo modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Art. 44

Qualificazione professionale

1. Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola, o un miglioramento di quella che già possiedono, all'Istituto agrario di San Michele all'Adige è affidato il compito di coordinare e attuare un servizio di qualificazione professionale mediante la realizzazione di:

- a) corsi di formazione complementare rivolti prevalentemente ai giovani;
- b) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;

- c) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori, di cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), come da ultimo modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige, nello svolgimento dei corsi, può avvalersi anche degli enti e istituti che svolgono formazione professionale agricola per fini istituzionali.
3. I corsi di formazione complementare hanno una durata di almeno centocinquanta ore, riservate tanto all'insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche; le materie che formano oggetto d'insegnamento sono stabilite dalla Giunta provinciale.
4. La Giunta provinciale determina inoltre, per i corsi di cui al comma 1, lettere b) e c), la durata e le materie d'insegnamento."

Art. 30

Abrogazioni di disposizioni della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)

1. L'articolo 45 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è abrogato.
2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole, il titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, legge come da ultimo modificata dalla presente legge, è abrogato.

Art. 31

Abrogazione della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)

1. La legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 è abrogata.

Art. 32

Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al primo comma, punto 2), le parole "e costituite con atto pubblico" sono soppresse.
2. All'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini di questa legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle che rispondono ai requisiti dell'articolo 27, comma 1, del provvedimento legislativo concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)'."
3. All'articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è soppresso il secondo periodo del quarto comma.
4. All'articolo 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, nella rubrica sono soppresse le parole: "sezione orientamento" e nel primo comma sono soppresse le parole: "- sezione orientamento -".
5. Dopo il tredicesimo comma dell'articolo 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è aggiunto il seguente:
"La Provincia è autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative comprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, redatto in attuazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999."

Art. 33

*Modificazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33
(Disposizioni varie in materia di agricoltura)*

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, legge come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati.

2. All'articolo 10, primo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dopo le parole: "che raccoglie le prenotazioni e cura la stampa delle etichette" sono inserite le seguenti: "con spese a carico del bilancio della Provincia".

Art. 34

*Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, le parole: "Per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente 'Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina', operanti in imprese agricole ivi comprese quelle familiari diretto-coltivatrici definite ai sensi dell'articolo 82 della succitata legge provinciale n. 39, come modificato da ultimo dall'articolo 26 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo".

CAPO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 35

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al capo I della presente legge trovano applicazione a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale recante la disciplina transitoria, di prima applicazione e le relative norme finanziarie.

2. L'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) è soppresso dalla data di entrata in vigore del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, individuata dalla disciplina transitoria e di prima applicazione di cui al comma 1. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal capo II e dagli articoli 36 e 37, fino alla sua soppressione l'ESAT continua ad esercitare le proprie funzioni secondo la normativa vigente e con gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

*Attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole
e disposizioni di prima applicazione*

1. Il regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole è deliberato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima applicazione l'archivio è costituito dagli imprenditori che, sulla base dei dati e della documentazione utilizzati ai fini della tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come da ultimo modificato dalla presente legge, risultino in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
- b) risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al capo II della presente legge è istituito, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), un apposito ufficio dell'archivio provinciale delle imprese agricole e del sistema informativo agricolo provinciale.

4. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale nomina i comitati territoriali di sviluppo rurale di cui all'articolo 25 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed iniziano ad esercitare le funzioni previste dal capo II della presente legge dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

Art. 37

Norma di coordinamento

1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole i riferimenti ai comitati agricoli comprensoriali contenuti nella vigente legislazione provinciale si intendono sostituiti con quelli ai comitati territoriali di sviluppo rurale di cui all'articolo 25 della presente legge.

2. Con l'attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole i riferimenti della vigente normativa provinciale all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 s'intendono sostituiti con il riferimento all'archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della presente legge.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 25, comma 12, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti alla soppressione dei comitati di cui all'articolo 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

3. Per i fini di cui all'articolo 32, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2000-2002 sotto riportati e in corrispondenza delle unità di base di riferimento ivi indicate:

a) capitolo	41105 /004	-	upb 33.1.210
b) capitolo	41507 /003	-	upb 33.1.230
c) capitolo	41525 /002	-	upb 33.2.210
d) capitolo	41651 /001	-	upb 33.3.210
e) capitolo	41657 /002	-	upb 33.3.210

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 settembre 2000

VISTO:
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
E. ORRÙ

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI

NOTE***Avvertenza***

Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 1

- La legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, concernente "Istituto agrario di San Michele all'Adige", modificata da ultimo dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1996, n. 10), è pubblicata sul B.U. 13 novembre 1990, n. 51.

Nota all'articolo 2

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 5

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 8

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 11

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 12

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 13

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 14

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 15

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 16

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 17

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 18

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 19

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 20

- Per la legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 vedi nota all'articolo 1.
- Il testo vigente dell'articolo 3 della citata legge provinciale 28/1990, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, dispone:

"Art. 3

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

1. Per l'attuazione **dell'articolo 2, lettera f)**, e per gli adempimenti relativi al mutamento dell'ente di gestione dell'istituto tecnico agrario si applicano le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento legale di scuole non statali.
 2. L'accesso ai corsi di qualificazione professionale **di cui alla lettera g) dell'articolo 2** è subordinato alla frequenza di almeno un biennio di scuola di istruzione secondaria in materie agricole o forestali.
 3. I corsi **di cui alla lettera g) dell'articolo 2** si concludono con le procedure di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.
 4. I corsi **di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 2** sono svolti da insegnanti delle scuole di istruzione secondaria gestite dall'istituto ovvero da esperti nelle specifiche materie professionali."
- Il testo vigente dell'articolo 4 bis della citata legge 28/1990, aggiunto dall'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (B.U. 9 febbraio 1996, n. 8 - straord), come modificato dall'articolo 20 della presente legge, dispone:

"Art. 4 bis

Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura

1. Per la realizzazione dei compiti **di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2** è istituita, nell'ambito dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, un'agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura.
2. L'agenzia ha lo scopo di esercitare, nel rispetto delle norme comunitarie, l'attività di certificazione di conformità di prodotti, processi e sistemi di qualità dell'agricoltura e del settore agroalimentare. Può altresì svolgere le funzioni ed i compiti dei verificatori ambientali ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).
3. L'agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.
4. All'agenzia è assegnato personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige."

- Il testo vigente dell'articolo 24 della citata legge 28/1990, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, dispone:

*"Art. 24
Dotazioni patrimoniali*

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà. I beni devono essere elencati in apposito inventario secondo le disposizioni previste nel regolamento **di cui al comma 5 dell'articolo 20**.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'istituto, gratuitamente, sulla base di specifiche convenzioni, immobili, arredi, attrezzature e terreni. Gli oneri di manutenzione dei predetti beni sono posti a carico del bilancio dell'istituto.
3. La Giunta provinciale può stabilire, nelle convenzioni di cui al comma 2, che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione possano essere effettuati dall'istituto sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta provinciale. In tale caso la Provincia assegna all'istituto i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi."

Nota all'articolo 21

- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", modificata da ultimo dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302 - suppl. ord.), è pubblicata in G.U. 11 gennaio 1994, n. 7 - suppl. ord.
- L'articolo 8 della citata legge 580/1993 dispone:

*"Art. 8
Registro delle imprese*

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annodate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
 - a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
 - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
 - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
 - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8."

Nota all'articolo 25

- La legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, concernente "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi", modificata da ultimo dall'articolo 57 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (B.U. 13 settembre 1996, n. 41 - straord.), è pubblicata sul B.U. 20 febbraio 1996, n. 10.

Nota all'articolo 28

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, concernente "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", è pubblicato sulla G.U. 17 gennaio 1972, n. 13.

Nota all'articolo 29

- La legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina", modificata da ultimo dagli articoli 32, 33 e 34 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (B.U. 3 settembre 1996, n. 39 - suppl. ord. n. 2), è pubblicata sul B.U. 13 dicembre 1976, n. 53 - straord.

Nota all'articolo 30

- Per la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 vedi nota all'articolo 29.

Nota all'articolo 31

- La legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 concernente "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", è pubblicata sul B.U. 28 aprile 1981, n. 22.

Nota all'articolo 32

- La legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente "Interventi organici in materia di agricoltura", modificata da ultimo dall'articolo 73 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - suppl. n. 2), è pubblicata sul B.U. 1 settembre 1981, n. 43 - suppl. ord.
- Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge provinciale 17/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U. 15 settembre 1998, n. 38 - suppl. n. 1) e dell'articolo 32 della presente legge, dispone:

*"Art. 2
Beneficiari*

Fatte salve le disposizioni particolari stabilite dai successivi articoli, possono fruire delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge i sottoindicati soggetti:

- 1) le imprese agricole singole, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
- 2) le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo;
- 3) le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui al numero 1), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;
- 4) gli istituti od enti, sia pubblici che privati, che conducano direttamente aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di 2000 ore annue;
- 5) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché le associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;
- 6) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 7) i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni nonché i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado;
- 8) i comuni e le ASUC.

Le società di cui al numero 2) del precedente comma, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5, devono dotarsi di un capitale sociale di entità adeguata all'attività da svolgere, essere costituite per una durata non inferiore a dieci anni e lo statuto deve prevedere il voto pro capite dei soci.

Le cooperative agricole aventi come oggetto sociale unicamente la gestione di un'impresa agricola, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5, devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione CEE ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91."

- Il testo vigente dell'articolo 3 della citata legge provinciale 17/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (B.U. 3 settembre 1996, n. 39 - suppl. ord. n. 2) e dall'articolo 32 della presente legge, dispone:

"Art. 3
Priorità

Alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, salvo le disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, nell'ambito delle eventuali riserve finanziarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 17, sono ammesse secondo il seguente ordine di priorità le iniziative promosse da:

- 1) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate, i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;
- 2) le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli - sezione prima;
- 3) le imprese agricole non familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto al predetto albo - sezione prima - e le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo - sezione seconda;
- 4) gli altri richiedenti, purché residenti nella provincia di Trento.

Ai fini di questa legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle che rispondono ai requisiti dell'articolo 27, comma 1, del provvedimento legislativo concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)."

- Il testo vigente dell'articolo 44 della citata legge provinciale 17/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (B.U. 3 settembre 1996, n. 39 - suppl. ord. n. 2) e dall'articolo 32 della presente legge, dispone:

"Art. 44
Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi fino alla misura massima del 12 per cento, elevabile al 14 per cento nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18, sui mutui della durata massima di anni venti, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all'ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Possono beneficiare delle provvidenze previste al primo comma le cooperative di conduzione terreni iscritte all'albo degli imprenditori agricoli, gli imprenditori agricoli iscritti al predetto albo purché siano occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i salariati agricoli che prestino oltre le duecento giornate lavorative annue assunti a tempo indeterminato, singoli od associati, nonché i laureati in scienze agrarie o dell'alimentazione animale e i diplomati degli istituti tecnici o scuole professionali di agricoltura, purché risultino residenti nella provincia di Trento e non abbiano superato i trentacinque anni di età.

A garanzia dei mutui agevolati contratti da mezzadri, coloni e affittuari per gli interventi di cui al presente articolo, la Provincia, con le modalità e nel limite complessivo di cui all'articolo 9, è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale, ed il valore cauzionale dell'eventuale garanzia offerta a livello personale e/o degli altri componenti il suo nucleo familiare, maggiorato del valore del concorso provinciale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.

È condizione necessaria per accedere alle predette provvidenze che l'impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, permanga o assuma forma di impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma.

Restano escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo le operazioni di acquisto dei terreni che, assieme a quelli preesistenti dal richiedente o da altri componenti del suo nucleo familiare, comportino per la loro coltivazione, ivi comprese le attività di trasformazione a livello aziendale, un fabbisogno normale di lavoro superiore a 1,5 volte il tempo normale di lavoro per ogni unità lavorativa occupata in azienda e iscritta alla sezione prima dell'albo e le 700 ore annue per ogni unità lavorativa occupata in azienda e iscritta alla sezione seconda dell'albo. Per la definizione del tempo normale di lavoro si fa riferimento all'articolo 80 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni.

Il fabbisogno normale di lavoro di cui al comma precedente è elevato del 50 per cento nel caso di imprese agricole il cui fabbisogno è per almeno il 60 per cento imputabile all'allevamento zootecnico, ivi compresa la foraggicoltura, e nel caso di imprese che conducano terreni situati, totalmente o prevalentemente, nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18.

Le esclusioni di cui ai commi quinto e sesto non si applicano nel caso si tratti di operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente nell'ordine:

- a) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei mezzadri e fittavoli che coltivano il fondo oggetto del trasferimento, nonché l'acquisto del fondo lavorato nel caso di salariati agricoli;
- b) per le operazioni di acquisto effettuate da coltivatori rientrati dall'estero da meno di diciotto mesi purché i richiedenti abbiano svolto all'estero attività agricola e alla data di presentazione della domanda siano residenti in Italia;
- c) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice, nei casi in cui il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, dagli altri coeredi in caso di comunione ereditaria o dagli altri comproprietari in ogni altro caso di comunione. Limitatamente alle zone sfavorite l'agevolazione può ricomprendere anche scorte, pertinenze e annessi rustici;
- c bis) per agevolare gli acquisti effettuati per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". L'agevolazione degli acquisti relativi a scorte, pertinenze e annessi rustici è concessa limitatamente agli acquisti effettuati nelle zone sfavorite. Alla determinazione dei

- valori agricoli medi provvede la commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
- d) per le operazioni di accorpamento effettuate nel corso della redazione e attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria;
 - e) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà quando trattasi di imprese condotte da giovani di età comprese fra i 18 e i 35 anni;
 - f) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte di coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.

Nel caso di effettuazione delle operazioni di accorpamento di cui alla lettera d) dell'ottavo comma, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione al tasso di riferimento del predetto concorso.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al primo comma non sono soggette a termini di presentazione.

Per il giudizio di congruità del prezzo di acquisto del fondo ai fini della ammissibilità della spesa si fa riferimento ai valori fondiari medi determinati per ogni zona agraria omogenea e per ogni tipo di coltura dalla commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 con i seguenti adattamenti:

- a) il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817 è ridotto ad anni venti;
- b) il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all'articolo 12 della legge 14 agosto 1971, n. 817, oltre ai casi ivi previsti, può essere derogato nel caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice. In tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell'azienda;
- c) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera b), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo è dichiarata dalla Giunta provinciale e la stessa comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto ai sensi del precedente comma a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive almeno corrispondenti, il predetto vincolo può essere trasferito sul nuovo fondo previo parere dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura. Tale trasferimento può intervenire anche in caso di subingresso di più figli nella conduzione dell'azienda della famiglia diretto-coltivatrice a condizione che si formino appezzamenti più convenienti. Per eventi luttuosi del titolare o infortuni comportanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell'attività agricola nell'ambito della famiglia, può essere accordata la cancellazione del vincolo di indivisibilità.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui autorizzati con i nulla osta di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, e non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere concesso con le misure di cui al presente articolo e con le modalità di cui all'articolo 8, se più favorevoli."

- Il testo vigente dell'articolo 45 della citata legge provinciale 17/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - suppl. ord. n. 1) e dall'articolo 32 della presente legge, dispone:

"Art. 45

Provvidenze integrative del concorso del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone rurali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico della CEE e/o dello Stato.

La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dalla CEE e/o dallo Stato.

Le somme di cui al precedente comma sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

In caso di mancata o minore erogazione da parte della CEE e/o dello Stato delle provvidenze di cui al primo comma, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia.

Per le stesse finalità di cui al primo comma del presente articolo, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA e/o dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo eseguiti da enti pubblici operanti nel settore agricolo, dai consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, dalle cooperative e associazioni agrarie di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, dai loro consorzi e federazioni, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, per una durata massima di anni venti ovvero un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 12 per cento e per la medesima durata, ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale sino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti.

L'importo dei mutui o della spesa ammissibile a contributo di cui al comma precedente non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta - nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica - e l'ammontare dei contributi in conto capitale contemplati dal presente articolo, purché l'onere minimo a carico del beneficiario sia quello previsto dai citati regolamenti CE-E.

Rientrano nella spesa riconosciuta ammissibile di cui al comma precedente sia la maggior spesa derivante da gara di appalto in aumento e/o da revisione dei prezzi, sia i maggiori costi delle opere, attrezzature e macchinari previsti in diretta amministrazione.

Nel caso di iniziative già ammesse alle provvidenze previste nei regolamenti CEE di cui al primo comma e in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rientrano nella spesa ammissibile a mutuo anche gli interessi di prefinanziamento.

Sugli elaborati concernenti la revisione dei prezzi dovrà esprimere il proprio parere il comitato tecnico-amministrativo per i lavori pubblici.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge.

I comprensori che risultassero ammissibili ai benefici del presente articolo possono usufruire dell'anticipo nella misura di cui al numero 1), primo comma, dell'articolo 15 e degli acconti ivi previsti.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo non sono soggette a termini di presentazione.

La Provincia è autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, redatto in attuazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999."

Nota all'articolo 33

- La legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, concernente "Disposizioni varie in materia di agricoltura", modificata da ultimo dall'articolo 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (B.U. 31 agosto 1999, n. 40 - suppl. n. 3. Errata corrige in B.U. 12 ottobre 1999, n. 46), è pubblicata in B.U. 28 dicembre 1982, n. 59 - suppl. ord. n. 3.
- Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge provinciale 33/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (B.U. 31 agosto 1999, n. 40 - suppl. n. 3. Errata corrige in B.U. 12 ottobre 1999, n. 46) e dall'articolo 33 della presente legge, dispone:

*"Art. 10
Regolamento di esecuzione*

Le etichette sono predisposte a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante che raccoglie le prenotazioni e cura la stampa delle etichette **con spese a carico del bilancio della Provincia.**

La tipologia delle etichette, le modalità di applicazione e i requisiti sanitari e qualitativi sono definite da apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Nota all'articolo 34

- La legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", modificata da ultimo dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - suppl. n. 2), è pubblicata sul B.U. 24 novembre 1992, n. 48 - suppl. ord. Errata corrige in B.U. 16 febbraio 1993, n. 8.
- Il testo vigente dell'articolo 4 della citata legge provinciale 21/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 (B.U. 20 settembre 1994, n. 42) e dall'articolo 34 della presente legge, dispone:

*"Art. 4
Soggetti beneficiari*

1. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della CEE;
- b) risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o essere figlio di residenti o di soggetti già residenti nella provincia di Trento oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
- c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale fare riferimento è il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda, esclusi i redditi a tassazione separata, salvo quanto previsto dai periodi successivi. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è ridotto del 50 per cento. **Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo**, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione della Giunta provinciale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del reddito richiesto per gli emigrati all'estero;
- d) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla sua ubicazione, alle esigenze familiari. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio anche in relazione alle porzioni ideali dell'alloggio medesimo;
- e) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale. Ai fini della valutazione del requisito previsto dalla presente lettera, i proprietari o comproprietari di nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che siano titolari o contitolari di diritto di piena proprietà. Nella determinazione del reddito da fabbricati convenzionale sono fissate le quote attribuite ai titolari o contitolari di nuda proprietà;
- f) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere d) ed e) nel triennio antecedente la presentazione della domanda, fatta eccezione per i titolari dei diritti medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di espropriazione;
- g) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con contributi pubblici; non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative edilizie a proprietà

individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche. Qualora il socio di cooperativa sia prenotatario di altro alloggio, lo stesso, prima della concessione delle agevolazioni provinciali, deve rinunciare alla prenotazione medesima.

2. Per i richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.

3. Per i singoli richiedenti gli interventi previsti per l'edilizia abitativa agevolata i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti anche dal relativo coniuge non separato legalmente o dall'eventuale convivente legato da un rapporto coniugale di fatto.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- a) per i singoli richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;
- b) per i singoli richiedenti le agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata, salvo quanto disposto dalla successiva lettera c), alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;
- c) per i soci delle cooperative edilizie alla data di prenotazione dell'alloggio, ovvero nel caso di risanamento ai sensi della sezione III del capo II del titolo III, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

5. In sede di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 4 o in sede di ammissione alle agevolazioni di edilizia abitativa agevolata di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, salvo quanto disposto dal comma 6, deve essere verificata la persistenza dei requisiti richiesti per accedere ai rispettivi benefici.

6. Per gli acquirenti di alloggio costruito dalle imprese con le agevolazioni di cui all'articolo 49 la persistenza dei requisiti deve essere riferita alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande antecedente alla stipula del contratto di acquisto.

7. A tutti gli effetti della presente legge il nascituro è considerato componente del nucleo familiare del richiedente beneficiario. Il relativo stato di gravidanza, non inferiore a dodici settimane calcolato alla data di apertura del termine per la presentazione delle domande, ovvero nel caso di cooperative alla data di prenotazione dell'alloggio, deve essere certificato da un medico addetto ai servizi sanitari di base dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

8. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti relative al possesso dei requisiti previsti al presente articolo risultanti non veritiere comportano l'inammissibilità delle domande ai benefici previsti dalla presente legge.

9. Per i soggetti già beneficiari di agevolazioni di edilizia abitativa agevolata, il cui nucleo familiare, a seguito di fatti gravi ed eccezionali individuati con deliberazione della Giunta provinciale, possiede un reddito convenzionale non superiore al 65 per cento del limite massimo di cui alla lettera c) del comma 1, si prescinde, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dai requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1."

Nota all'articolo 36

- Per la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 vedi nota all'articolo 29.
- Il titolo III della citata legge provinciale 39/1976, modificato da ultimo dagli articoli 32, 33 e 34 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (B.U. 3 settembre 1996, n. 39 - suppl. ord. n. 2), concerne "Albo degli imprenditori agricoli".
- Per l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 vedi nota all'articolo 21.
- La legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", modificata da ultimo dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 gennaio 2000, n. 3-21/Leg. (B.U. 1 febbraio 2000, n. 5), è pubblicata sul B.U. 11 maggio 1983, n. 24 - straord.
- L'articolo 8 della citata legge provinciale 12/1983 dispone:

*"Art. 8
Uffici*

Con deliberazione della Giunta provinciale, i servizi previsti dalla presente legge possono essere articolati in uffici, anche decentrati.

Gli uffici sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale, con riguardo a finalità operative e a problemi specifici, o in relazione a esigenze di decentramento. Le loro attribuzioni sono specificate con deliberazione della Giunta provinciale.

Il numero massimo degli uffici è stabilito in 100.

A ciascun ufficio è preposto un funzionario che assume le attribuzioni di capo ufficio.

La deliberazione di cui al primo comma è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione."

Nota all'articolo 37

- Per il titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 38

- Per la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 vedi nota all'articolo 29.

- L'articolo 60 della citata legge provinciale 39/1976, modificato da ultimo dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1996, n. 10), dispone:

"Art. 60

Comitati agricoli comprensoriali

Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia è costituito, quale organo decentrato dell'ESAT, un comitato agricolo comprensoriale (CAC) composto:

- a) da dieci membri eletti ai sensi del successivo articolo 65;
- b) da un funzionario assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
- c) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale.

Funge da segretario del comitato un dipendente della Provincia assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole operante nel comprensorio, il quale è autorizzato ad usare, per i compiti connessi a tale funzione, il materiale e le attrezzature di proprietà della Provincia in dotazione alle strutture organizzative periferiche del servizio stesso.

Il comitato agricolo comprensoriale è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

Alla prima convocazione successiva alla nomina del comitato provvede l'assessore provinciale all'agricoltura e foreste.

Il comitato nomina il proprio presidente ed il vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del primo comma.

Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento."

- La legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento", modificata da ultimo dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - suppl. n. 2), è pubblicata sul B.U. 14 settembre 1979, n. 46 - straord.

- L'articolo 27 della citata legge provinciale 7/1979, modificato da ultimo dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (B.U. 3 marzo 1998, n. 10 - suppl. n. 2. Avvisi di rettifica in B.U. 26 maggio 1998, n. 22 e in B.U. 21 luglio 1998, n. 30), dispone:

"Art. 27

Variazioni di bilancio

La Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della Regione, della Comunità economica europea, delle entrate per l'assunzione di mutui con oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e delle altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad apportare, con le modalità di cui al precedente comma, variazioni al bilancio di competenza per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, ai capitoli rientranti tra le partite di giro previste nelle parti delle contabilità speciali.

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20.

Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, nonché ai capitoli relativi a tipologie di spese omogenee ed aventi carattere obbligatorio per il funzionamento dell'amministrazione ricompresi nella categoria economica 04 "Acquisto di beni e servizi". Le singole leggi provinciali di settore possono prevedere la medesima facoltà di disporre storni limitatamente alle spese di funzionamento ad oggetto omogeneo e di carattere obbligatorio. Gli elenchi dei capitoli, distinti per tipologia di spesa e per legge di settore, tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma, sono riportati in apposito allegato al bilancio.

La Giunta provinciale, con le modalità di cui al quarto comma, è altresì autorizzata a trasferire disponibilità esistenti nell'ambito di capitoli della medesima funzione-obiettivo, destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato.

Con i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, agli articoli 20, 21 e 22 nonché con i provvedimenti di cui al presente articolo sono disposte pure le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 32 deve essere disposta con legge provinciale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 21 luglio 1999, n. 42, d'iniziativa della Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessore Pallaoro), concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige) e alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".
- Assegnato alla Seconda commissione permanente il 17 agosto 1999.
- Parere favorevole della Seconda commissione permanente espresso il 26 gennaio 2000 con il seguente titolo "Istituzione dell'agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura trentina, dell'archivio delle imprese agricole e modifiche di leggi provinciali".
- Riassegnazione alla Seconda commissione permanente il 31 maggio 2000 a seguito di rinvio in Aula.
- Parere favorevole della Seconda commissione permanente espresso il 23 giugno 2000.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 26 luglio 2000 con il seguente titolo "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".
- Vistato dal Commissario del Governo il 26 agosto 2000.